

	<p style="text-align: center;"><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i></p> <p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO</p> <p>Via J.F. Kennedy, 9 – 20844 Triuggio (MB)- tel. +39 0362 970161 C.F. 83011480155 - Cod. mecc. MBIC82900X ✉ MBIC82900X@istruzione.it P.E.C. MBIC82900X@pec.istruzione.it www.icalbiatetriuggio.edu.it</p>	
---	---	---

Prot. n.: (come da segnatura)

CAPO XVI – REGOLAMENTI

APPENDICE A – REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 1 – Introduzione

Il Consiglio d'Istituto, con delibera n. 26 del 27 maggio 2025, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, vista la Circolare Ministeriale n. 291/1992 e successive modifiche e integrazioni, sentito il Collegio dei Docenti, approva le modifiche e integrazioni al presente **Regolamento**, così da dotarsi di uno strumento che disciplini, da un punto di vista didattico, organizzativo e amministrativo, il complesso ambito delle uscite didattiche, delle visite guidate, dei viaggi di istruzione, degli scambi e dei viaggi studio all'estero.

Il presente Regolamento è efficace a seguito di acquisizione della delibera del Consiglio di Istituto e viene reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto. Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a conoscerlo e ad applicarlo.

Il Regolamento può essere soggetto a future modifiche o integrazioni con delibera del Consiglio d'Istituto.

Per ogni aspetto non definito dal presente capo si rimanda alle norme di riferimento e, in particolare, a:

- Art. 10, comma 3, lett. e), del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, inerente alle "Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva", secondo cui "Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: [...] e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione";
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante "Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso";
- Circolare Ministeriale 17 marzo 1997, n. 181, relativo alla "Mobilità studentesca internazionale";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 1999, n. 349, sul "Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico";
- Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, l'art. 21, relativo alla "autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi";
- Decreto del Presidente della Repubblica 08 marzo 1999, n. 275, inerente al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- Decreto del presidente della Repubblica 06 novembre 2000, n. 347, recante “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione”;
- Legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90”;
- Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, sulle “Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive”;
- Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Decreto Ministeriale 23 marzo 2011, recante “Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero”;
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, sul “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623, sulle “Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive”;
- Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 11 aprile 2012, prot. n. 2209, su “Viaggi di istruzione e visite guidate”.

Art. 2 – Finalità

Le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e i viaggi studio sono parte integrante e qualificante dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica e costituiscono una significativa esperienza di apprendimento, di crescita della personalità, di arricchimento culturale e professionale e un importante momento di socializzazione.

Art. 3 – Criteri generali

Le visite guidate e i viaggi di istruzione presuppongono un'adeguata progettazione didattica e culturale e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità dell'alunna e dell'alunno. Tale fase programmatica, che risponde a precise finalità enunciate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), rappresenta un momento di particolare impegno del personale docente e degli organi collegiali e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono di qualificare tali iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di svago.

Pertanto, si stabilisce che le visite guidate e i viaggi d'istruzione facciano riferimento ai seguenti criteri:

1. devono rispondere a **precise finalità didattico-educative** enunciate nel P.T.O.F. dell'istituto, a cui si farà riferimento per le successive determinazioni dei Consigli di Classe e d'Interclasse, riuniti con la presenza della componente genitori;
2. deve essere garantita la partecipazione di almeno il 80% circa delle alunne e degli alunni della classe, fatte salve specifiche delibere del Consiglio di Istituto per casi particolari e i viaggi previsti all'estero per lo scambio culturale e lo stage linguistico, per cui, come da delibera n. 196 del 26 ottobre 2023, il numero minimo di alunne e alunni partecipanti è fissato a minimo 20 (venti);
3. deve essere garantita la partecipazione di tutte le alunne e di tutti gli alunni, compresi coloro con bisogni educativi speciali, **ma tenuto conto delle adeguate situazioni e condizioni a garanzia della salute e sicurezza di ogni discente**;
4. si richiede il rigoroso rispetto di tutte le condizioni di sicurezza in ordine all'organizzazione dei viaggi, con particolare riguardo a tutti gli elementi di garanzia che dovranno essere forniti da ditte e agenzie relativamente al trasporto e all'organizzazione complessiva;

5. l'onere finanziario relativo alle visite è ripartito tra i genitori e le quote a carico delle famiglie sono versate sul bilancio dell'Istituto. Il costo di ogni singolo viaggio proposto alle famiglie deve essere comprensivo di tutte le spese programmate, non essendo consentite ulteriori spese non preventivate. Saranno ordinariamente da respingere le proposte che, per costi e modalità di svolgimento, rendano difficoltosi il coinvolgimento e l'adesione delle classi nella loro totalità, fatta eccezione per l'offerta di programmi e viaggi di studio all'estero particolarmente educativi e formativi per cui le famiglie possono orientarsi diversamente a seconda della loro propensione alla mobilità di lungo raggio;
6. Ciascuna iniziativa, che può esser promossa da docenti, famiglie e studenti, rientra nella programmazione didattica del Consiglio di Classe, che ne definisce obiettivi, mete e modalità organizzative, che devono essere discussi e condivisi da docenti, studenti e genitori, anche attraverso le rappresentanze del Consiglio di Classe;
7. Il Collegio dei Docenti delibera annualmente il *Piano dei Viaggi di istruzione, delle uscite didattiche, degli scambi culturali e dei viaggi studio*, tenendo conto delle proposte dei singoli Consigli di Classe; il Consiglio di Istituto delibera poi l'approvazione del *Piano*, definendone i criteri per il loro svolgimento.

Art. 4 – Tipologie

Ciascun Consiglio di Classe, nel rispetto di quanto definito nel presente *Regolamento*, può organizzare:

1. **Uscite didattiche o visite guidate o visite d'istruzione**, ossia iniziative didattico-culturali che si svolgono fuori dai plessi dell'Istituto Comprensivo e che richiedono spostamenti e permanenze senza pernottamento; il rientro delle alunne e degli alunni in sede avviene, pertanto, di norma entro le ore 20:00;
2. **viaggi di istruzione**, ovvero iniziative didattico-culturali che si svolgono fuori dai plessi dell'Istituto Comprensivo e richiedono spostamenti e permanenze che includono pernottamenti;
3. **stage linguistici all'estero**, vale a dire corsi di approfondimento linguistico e interculturale che si effettuano in un paese straniero per un periodo indicativo di una settimana, durante la quale le alunne e gli alunni frequentano un corso di lingua straniera in una scuola qualificata e vivono presso famiglie locali o college. Gli stage rappresentano per le allieve e gli allievi un'opportunità di ampliamento delle loro competenze linguistiche, di miglioramento della socializzazione tra i membri del gruppo classe e di contatto con la realtà socio-culturale del paese ospitante;
4. **scambi culturali**, cioè esperienze di scambio con scuole di Paesi esteri, che perseguono l'obiettivo di ampliare la conoscenza delle realtà scolastiche presenti in altre nazioni europee. Lo scambio, la cui durata va in genere dai sette ai dieci giorni, prevede ospitalità reciproca in famiglia e frequenza ad alcune lezioni dell'istituzione scolastica di cui le studentesse e gli studenti sono ospiti.

Art. 5 – Numero e durata massima delle uscite didattiche e/o visite di istruzione

Ciascuna classe dell'Istituto Comprensivo può partecipare di norma a massimo **6 uscite didattiche per classe** per anno scolastico e in giornate distinte, che rientrino però nella programmazione dei consigli di classe.

Per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, oltre alle uscite didattiche, è possibile la partecipazione a uno scambio culturale e a uno stage linguistico.

La Dirigente scolastica può, in casi particolari, eccezionali e motivati, derogare al numero di uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

Art. 6 – Iter procedurale

Le fasi da rispettare nella programmazione di visite e viaggi d'istruzione sono le seguenti:

1. acquisizione dei prescritti pareri da parte dei Consigli di Classe, d'Interclasse e del Collegio dei Docenti;
2. delibera del Consiglio d'Istituto relativa a ciascuna visita guidata proposta;
3. il ***Piano Annuale dei Viaggi e delle Uscite didattiche*** dovrà essere predisposto entro i tempi ritenuti congrui con l'avvio del nuovo anno scolastico, al fine di consentire una programmazione dei viaggi e delle uscite efficace e snella. Al fine di velocizzare i tempi di delibera e di istruttoria, i Consigli di Classe possono delineare il *Piano* già nell'a.s. precedente all'anno di effettuazione degli eventi, fermo restando la formale delibera favorevole e successiva del Consiglio di Istituto;
4. tutte le alunne e tutti gli alunni partecipanti al viaggio e alla visita guidata debbono usufruire di apposite coperture assicurative contro gli infortuni e R.C. verso terzi; **l'elusione di questo vincolo non consente la partecipazione delle alunne e degli alunni al viaggio.**

Art. 7 – Attuazione delle uscite

Le fasi attuative di viaggi e visite impongono ai docenti responsabili dell'organizzazione i seguenti adempimenti:

1. acquisizione, controllo e sottoscrizione di tutta la modulistica predisposta per l'effettuazione dei viaggi d'istruzione;
2. controllo, prima della partenza, che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti di identificazione;
3. rispetto scrupoloso dell'itinerario preventivato, che dovrà essere portato a conoscenza dei responsabili genitoriali, e garanzia, in ogni momento, della piena ed efficace vigilanza delle alunne e degli alunni;
4. costante disponibilità di una cassetta di Pronto Soccorso fornita dall'Istituto;
5. I docenti accompagnatori sono, di norma, **uno ogni quindici alunni, tre ogni due classi**. In situazioni meritevoli di particolare attenzione (alunne/i dei primi anni o con necessità di attenzione o accudimento individuale) sarà possibile determinare un numero maggiore di docenti, a condizione che sia assicurato, nel contempo, il normale svolgimento delle attività per le classi che restano a scuola.

Art. 8 – Casi particolari

Alle alunne e agli alunni che, a seguito di propria adesione alla gita d'istruzione, non vi partecipano, **non sarà restituita la quota relativa alle spese già impegnate**, fatta salva la possibilità di recupero delle somme da parte degli enti erogatori (es. teatro) o della società assicurativa.

Per la mancata partecipazione per motivi di salute, debitamente documentata, potrà essere restituita la quota a cura della Compagnia di Assicurazione, **se l'evento è previsto in polizza o se vi è possibilità di recupero di quote già versate a terzi.**

Art. 9 – Uscite brevi sul territorio comunale

Il Consiglio d'istituto delega la Dirigente scolastica all'autorizzazione di uscite brevi sul territorio comunale o limitrofo.

Art. 10 – Viaggi all'estero, Scambi culturali, Stage linguistici

Stage linguistici

Gli stage linguistici possono essere rivolti alle alunne e agli alunni della classe terza delle scuole secondarie di primo grado. Sono scelti i paesi in cui approfondire lo studio delle lingue insegnate nell'istituto. Le studentesse e gli studenti possono appartenere allo stesso gruppo classe o a classi parallele.

La scelta del paese di destinazione e, di conseguenza, della lingua oggetto di approfondimento, è effettuata dal Consiglio di Classe in base alle esigenze delle alunne e degli alunni e delle altre opportunità offerte alla classe in altri anni scolastici.

Al fine di velocizzare i tempi di delibera e di istruttoria, i Consigli di Classe possono delineare il progetto già nell'a.s. precedente all'anno di effettuazione dello stage, ferma restando la formale delibera favorevole e successiva del Consiglio di Istituto.

- La durata massima dei viaggi all'estero non può essere superiore agli otto (8) giorni.
- Nel caso ci si serva di un'agenzia esterna, che provvederà alla completa organizzazione dello stage, **il/la docente responsabile ha il compito di organizzare l'attività ad esclusione delle azioni di competenza amministrativo-contabile della segreteria della scuola.**
- Per il soggiorno delle studentesse e degli studenti sarà preferita la sistemazione presso famiglie selezionate del posto; in mancanza di tale tipologia di sistemazione, si opterà per il residence o il college.
- Il corso di lingua deve esser tenuto da insegnanti qualificati madrelingua e deve prevedere il rilascio di un certificato o attestato di partecipazione al termine dello stage.
- Possono essere previste eventuali escursioni e visite per conoscere e approfondire la realtà storico-culturale della città ospitante.
- **I costi sono a totale carico della famiglia dei partecipanti, compresi gli eventuali costi previsti per l'accompagnamento del personale docente (spese per biglietti di trasporto aereo, ferroviario, ecc., e/o vitto e/o alloggio).** Tali costi saranno pertanto suddivisi tra le alunne e gli alunni partecipanti.
- Al termine di ciascuno stage, il/la docente responsabile, in collaborazione con i docenti accompagnatori, presenterà al gruppo di lavoro la relazione dell'attività.

Art. 11 – Periodi

Il Collegio dei Docenti stabilisce annualmente il periodo di effettuazione dei viaggi d'istruzione con o senza pernottamento.

È vietato organizzare visite o viaggi d'istruzione in coincidenza con attività istituzionali di rilievo programmate (es. elezioni, ecc.). Tale limite può essere derogato solo per l'effettuazione di attività a carattere nazionale e internazionale con calendari predisposti da terzi, per attività sportive scolastiche nazionali o internazionali e di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono essere svolte prima della tarda primavera, o dalla Dirigente Scolastica in casi eccezionali e motivati.

Art. 12 – Partecipanti

Possono partecipare al viaggio di istruzione o alla visita guidata **solamente le alunne e gli alunni delle classi a cui è rivolto il progetto e i docenti accompagnatori o i loro supplenti.**

Le allieve e gli allievi che, per qualunque motivo, non partecipano al viaggio sono tenuti alla presenza secondo l'orario normale delle lezioni. In caso di assenza, dovranno produrre giustificazione.

I genitori devono rilasciare, su apposito modulo, consenso e autorizzazione scritta al viaggio in cui dichiarano esplicitamente l'accettazione della programmazione e l'impegno al pagamento della quota stabilita dal Consiglio d'Istituto sulla base delle offerte economiche pervenute alla scuola.

Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione devono avere un documento d'identità valido. La/Il docente accompagnatore verifica tale circostanza prima della partenza. **Per i viaggi all'estero, le alunne e gli alunni con cittadinanza non italiana devono essere in possesso di un documento valido per l'espatrio.**

Non è consentita la partecipazione a persone estranee alla classe, fatta salva motivata delibera in deroga del Consiglio d'Istituto. Qualora nel gruppo vi sia un discente diversamente abile, si cercherà di coinvolgere anche l'insegnante di sostegno **o sarà possibile, a richiesta, includere un suo genitore o assistente tra i partecipanti a spese della famiglia.** In questi casi, infatti, i soggetti dovranno versare l'intera quota e provvedere a eventuale stipula di assicurazione personale a loro carico, se non prevista dalle condizioni assicurative della polizza scolastica.

Come da delibera n. 196 del 26 ottobre 2023, per i viaggi d'istruzione all'estero il numero minimo di alunne e alunni partecipanti è fissato a minimo 20 (venti).

In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti, il Consiglio di Istituto definisce i seguenti criteri per l'accoglimento delle istanze, a seconda che si tratti di viaggio di istruzione all'estero o di scambio culturale:

VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO		
Descrittori	Punteggio	
Media della valutazione degli apprendimenti	Punti 10	per voti da 10 a 9
Media della valutazione degli apprendimenti	Punti 8	per voti da 8 a 7
Media della valutazione degli apprendimenti	Punti 7	per voti da 6 a 5
Media della valutazione degli apprendimenti	Punti 6	per voti inferiori a 5
Alunna/o in situazione di svantaggio-socioeconomico e senza alcuna nota disciplinare	Punti 10	
Alunna/o a rischio dispersione e senza alcuna nota disciplinare	Punti 10	
Nessuna nota disciplinare	Punti 10	
Una nota disciplinare	Punti 3	
Due note disciplinari	punti 2	
Tre o più note disciplinari	punti 0	
Con il totale del punteggio acquisito da ciascuno, si stilerà una graduatoria. Il primo della lista sarà il primo avente diritto alla partecipazione.		

SCAMBI CULTURALI
Proposta estesa a tutte le classi terze per la partecipazione di un numero minimo di 20 alunne/i fino ad un numero massimo di 55 partecipanti, individuati in base ai seguenti criteri, tenuto anche conto del numero di studentesse e studenti francesi disposti ad accogliere:
Descrittori in ordine di priorità
1. Disponibilità all'accoglienza delle alunne e degli alunni francesi in Italia (indifferentemente ragazzo o ragazza)
2. Disponibilità all'accoglienza delle alunne e degli alunni francesi in Italia (solo ragazzo o solo ragazza).
3. Alunne e alunni non ospitanti che non hanno partecipato ad un altro viaggio all'estero o ad altri progetti all'estero
4. Alunne e alunni non ospitanti con valutazione di comportamento avanzato "ottimo" o "distinto" alla fine della classe seconda.
5. Alunne e alunni non ospitanti con situazioni di svantaggio socioculturale.
6. Sorteggio in caso di necessità.

Art. 13 – Limiti di spesa

Il costo del viaggio (comprensivo dei costi di viaggio, bagaglio e alloggio degli accompagnatori) è **a totale carico delle famiglie**. Coerentemente col principio per cui nessun alunno deve essere escluso dai percorsi formativo-culturali per motivi economici, il Consiglio di Istituto definisce limiti di spesa complessivi che possano garantire la massima partecipazione delle studentesse e degli studenti.

Tali limiti possono motivatamente essere incrementati o rivisti dal medesimo Consiglio in particolari situazioni ed essere anche deliberate in modo specifico.

Per il prossimo triennio (2025- 2028) i limiti previsti sono i seguenti:

- spesa massima per viaggio all'estero + mezza pensione = 800,00 euro
- spesa massima per scambi culturali e stage di lingua = 1.500,00 euro

Le eventuali gratuità offerte dalle agenzie di viaggio saranno utilizzate per coprire i costi sostenuti dai docenti accompagnatori (trasporto, vitto, alloggio) se previsto dal Tour Operator e dal pacchetto turistico in modo specifico. Laddove non previsto, i costi del personale docente (trasporto, vitto, alloggio) sono suddivisi in modo egualitario tra le alunne e gli alunni partecipanti). Tale maggiorazione non deve comunque mai far eccedere la quota pro-capite dai limiti stabiliti ai sensi del presente articolo, fatta salva la possibilità di deliberare in modo diverso per uno specifico viaggio d'istruzione da parte del Consiglio di Istituto.

Art. 14 – Pagamenti

All'atto dell'espressione del consenso/autorizzazione alla partecipazione alla visita guidata o al viaggio d'istruzione, le famiglie esprimono il loro impegno scritto a sostenere la copertura delle spese di viaggio pro-quota fino alla misura massima prevista dal Consiglio di Classe e versano la quota di acconto, che di norma **non può mai essere inferiore ad almeno un terzo della quota massima prevista.**

Tale quota può essere incrementata di una percentuale massima, sempre individuata dal Consiglio di Classe, per coprire **eventuali variazioni della quota pro-capite imprevedibili e non imputabili a responsabilità della scuola** (ad esempio in caso di mora o defezione imprevista di partecipanti, o variazioni repentine di costi o tariffe aeree). Una volta affidato l'incarico a un operatore economico e stabilita la quota definitiva, le famiglie versano la quota a saldo **entro la data stabilita** dall'organizzatore del viaggio, ovvero la scuola. Tutte le quote vengono arrotondate per eccesso.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati personalmente ed esclusivamente attraverso le modalità previste dalla normativa vigente. La segreteria e il personale scolastico non ricevono mai alcuna somma di denaro in contanti per il pagamento di viaggi o visite d'istruzione, per cui, al contrario si segue la normativa vigente in tema di tracciabilità finanziaria.

Se il viaggio non potesse essere effettuato o dovesse essere modificato nella destinazione o in altre modalità per cause eccezionali di forza maggiore e non dipendenti dall'amministrazione, sarà possibile rimborsarne il costo solo nella misura prevista delle agenzie di viaggio o dai vettori o altri erogatori di servizi o dalla compagnia assicurativa.

Art. 15 – Contributi

Sulla base delle risorse finanziarie disponibili e nel limite dello stanziamento in bilancio annualmente impegnato, il Consiglio d'Istituto potrà erogare contributi alle alunne e agli alunni bisognosi, anche in compartecipazione o collaborazione con l'Associazione Genitori Scuole di Triuggio e il Comitato Genitori di Albiate.

La richiesta di contributo, da parte dei genitori dell'alunna o dell'alunno, deve essere accompagnata da adeguata documentazione che attesti la particolare situazione di necessità (ISEE riferito all'anno precedente non superiore a euro 11.600,00 o altra motivata richiesta ben nota).

Art. 16 – Divieto di partecipazione

È fatto divieto di partecipazione all'alunna o all'alunno che, **su decisione unilaterale del singolo Consiglio di Classe**, abbia tenuto nel corso dell'anno scolastico un comportamento doloso e/o colposo reiterato o fortemente irrazionale, pericoloso o riprovevole, tale da portare a pensare che la sua presenza potrebbe implicare situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza di sé e degli altri. Tale diniego da parte del Consiglio di Classe sarà suffragato dall'accertamento formale **di almeno due note disciplinari** sul registro di classe.

Art. 17 – Annullamento

Il viaggio d'istruzione o l'uscita didattica possono essere motivatamente annullati o modificati dalla Dirigente Scolastica per tutte le classi abbinate, per una sola di esse, per uno o più studentesse e/o studenti, qualora si verifichi una delle seguenti eventualità:

- gravi disordini di carattere politico, climatico-ambientale o sanitario nel luogo di destinazione;
- docenti accompagnatori e loro supplenti che, per cause giustificate e improvvise e non dipendenti dalla scuola, non sono più disponibili e non vi è reperibilità di alcun ulteriore supplente a integrazione del numero minimo di accompagnatori previsto per legge;
- **provvedimenti disciplinari a carico di singoli studentesse o studenti o di classi che sanciscano la non partecipazione al viaggio o all'uscita**, come da art. 16 del presente Regolamento.

Art. 18 – Norme di comportamento durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione

Tutte le alunne e tutti gli alunni sono tenuti a osservare con diligenza le regole di seguito definite e le disposizioni disciplinari previste dal *Regolamento generale d'istituto* della scuola.

In particolare, nel corso delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione le studentesse e gli studenti:

- Assicureranno la **puntualità** al raduno per la partenza e a tutti gli appuntamenti collettivi disposti dagli accompagnatori;
- Vigileranno attentamente sullo stato delle camere d'albergo o delle case delle famiglie ospitanti, segnalando tutti i problemi riscontrati immediatamente;
- Considereranno che **tutto ciò che viene impropriamente consumato nelle camere d'albergo o negli alloggi all'estero o che eventualmente venisse danneggiato, verrà annotato e addebitato a chi ha commesso il fatto o, in caso di non imputabilità a un soggetto singolo, in solido agli occupanti della camera all'atto della partenza;**
- **Qualora si verificasse un danno e non fosse possibile risalire a responsabilità individuali, ne risponderà tutta la classe o tutto il gruppo presente in collettivo;**
- **Per qualsiasi danno arrecato per negligenza, imperizia, imprudenza sarà imputata, sia disciplinarmente che economicamente, la persona responsabile o il gruppo in solido;**
- Le studentesse e gli studenti non assumeranno iniziative diverse dalle indicazioni dei docenti accompagnatori, specialmente in merito a uscite autonome e spostamenti vari, che devono **sempre essere previamente autorizzati dal personale docente. Anche quando autorizzati, gli spostamenti necessari (es. per recarsi ai servizi igienici) non saranno mai comunque acconsentiti dai docenti senza la presenza di almeno due alunne/i presenti;**
- Non è consentito alle alunne e agli alunni uscire dall'albergo o dalla propria camera o dalla casa della famiglia ospitante o dal residence o dal college successivamente all'orario in cui i docenti accompagnatori avranno stabilito il definitivo rientro della giornata.
- Durante tutti gli spostamenti pedonali **non si allontaneranno mai dal gruppo e osserveranno diligentemente tutte le norme di comportamento pedonali e stradali, nel pieno rispetto di regole civili e ambientali.** Non metteranno in atto comportamenti che possano risultare rischiosi per sé stessi o per gli altri.
- Non terranno atteggiamenti e non adopereranno linguaggi osceni, blasfemi, maleducati, provocatori o offensivi per gli altri né per il Paese ospitante e avranno cura della buona reputazione della scuola.
- Avranno cura e rispetto dell'ambiente e avranno **sempre cura di garantire la pulizia dei luoghi visitati in cui sono ospitati;**

- **non porteranno con sé oggetti di valore**, escluso il contante strettamente necessario, i telefoni cellulari ed, eventualmente, i dispositivi digitali se consentito. Tutti questi oggetti saranno sempre attentamente custoditi con sé e, **in ogni caso, la scuola non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali furti o smarrimenti di oggetti.**
- **è tassativamente vietato portare a scuola, in viaggio, o durante qualunque uscita o attività didattica, sostanze stupefacenti o psicotrope (compresi alcoolici) o oggetti contundenti o idonei a offendere.** Ogni violazione di questa norma o altra infrazione della legge darà adito a severe sanzioni disciplinari, oltre che, ove se ne ravvisassero gli estremi, segnalazione all'autorità giudiziaria competente.
- **Qualunque grave, doloso e/o colposo comportamento tenuto in Italia e all'estero da parte dell'alunna o dell'alunno, comporterà, a giudizio insindacabile dei docenti accompagnatori e del Consiglio di Classe, il rientro o il rimpatrio immediato del minore a spese della famiglia, nonché eventuali sanzioni disciplinari al termine del viaggio d'istruzione.**

Art. 19 – Mezzi di trasporto

Ogni Consiglio di Classe, all'atto di approvazione del progetto, stabilisce il mezzo di trasporto, tenendo conto sia della velocità e affidabilità dello stesso, sia della spesa che la scelta comporta.

È proibito l'uso di mezzi propri.

Art. 20 – Accompagnatori

Ogni Consiglio di Classe, all'atto di approvazione del progetto, individua i docenti accompagnatori (di norma nella misura di uno ogni quindici studenti o frazione), tra i quali designerà un docente organizzatore (referente o capogruppo).

Fatti salvi specifici casi debitamente motivati, la/il docente che propone il progetto è nominato organizzatore del viaggio e accompagnatore-capogruppo.

Tutti gli accompagnatori devono essere docenti della classe. In caso di abbinamento di più classi, vi deve essere almeno un docente di ogni classe. **Solo in casi eccezionali e di necessità, debitamente motivati alla Dirigente, si potrà ricorrere a docenti accompagnatori di altre classi.**

L'accompagnatore che ha accettato l'incarico, firmando il progetto, non può recedere dall'impegno preso se non per gravi e documentati motivi, con domanda rivolta alla Dirigente Scolastica.

In caso di viaggio all'estero, la/il docente organizzatore dovrà assicurare che almeno uno degli accompagnatori abbia una sufficiente conoscenza della lingua del Paese ospitante oppure una buona conoscenza della lingua inglese.

Nell'eventualità che siano presenti alunne e/o alunni con disabilità grave, deve essere presente anche un insegnante di sostegno oppure un ulteriore docente accompagnatore, **ovvero un genitore o assistente individuato dalla famiglia** (cfr. art. 12). Per uscite e viaggi d'istruzione particolari, si valuterà con la famiglia la migliore soluzione possibile.

L'obbligo di vigilanza, che è sempre in carico a tutti gli accompagnatori, inizia dal momento di ritrovo prima della partenza, come indicato nel progetto, e termina con l'arrivo presso l'Istituto o il luogo fissato per il ritorno o, in caso di rientro in anticipo, fino all'orario di rientro previsto dal programma **e comunque a seguito dell'affidamento diretto del minore ai responsabili genitoriali o alle figure delegate per iscritto prima della partenza.**

Per stage linguistici, viaggi-studio e scambi culturali all'estero, i responsabili genitoriali accettano le condizioni previste dalla specifica offerta formativa della scuola e/o dal pacchetto turistico dell'agenzia di viaggio specializzato (es. pernottamento presso famiglie autoctone e relativa vigilanza di terzi non docenti

della scuola, vigilanza del personale docente madrelingua della scuola ospitante, ecc.). Tali condizioni sono rese note prima dell'accettazione da parte della famiglia.

Art. 21 – Supplenti

All'atto della designazione degli accompagnatori, ogni Consiglio di Classe deve individuare anche gli accompagnatori supplenti, almeno uno per classe. Il docente che accetta l'incarico di accompagnatore supplente, firmando il progetto, si impegna a sostituire il docente assente e non potrà recedere dall'impegno preso se non per gravi e giustificati motivi con domanda rivolta alla Dirigente Scolastica. Le attribuzioni dei supplenti sono le medesime degli accompagnatori, di cui all'articolo precedente.

Art. 22 – Docente organizzatore (c.d. referente o capogruppo)

Ogni Consiglio di Classe, all'atto della nomina degli accompagnatori, designa un docente organizzatore (c.d. referente o capogruppo) che, di norma, coincide col presentatore del progetto.

Tale docente è responsabile:

- della programmazione didattica e organizzativa del viaggio, coadiuvato dagli altri docenti del Consiglio di Classe, sia negli aspetti educativo-culturali che organizzativo-gestionali;
- della redazione e presentazione del progetto di viaggio o di visita;
- della distribuzione e della raccolta dei moduli di consenso/autorizzazione firmati dai genitori;
- della distribuzione di altra eventuale documentazione prevista per l'attualizzazione del viaggio o dell'uscita didattica;
- della distribuzione agli studenti dei bollettini o delle comunicazioni di pagamento;
- della redazione di una relazione sul programma svolto e su ogni aspetto di rilievo nell'ambito organizzativo ed educativo.

Tale incarico comporta la responsabilità sulla diligente e corretta attuazione delle modalità organizzative e didattiche del viaggio secondo il progetto presentato, relativamente al quale è dato potere di decisione e disposizione nei confronti delle alunne e degli alunni e di terzi secondo opportunità e legittimità. In particolare, anche tenendo conto delle situazioni che dovessero sorgere, la/il referente ha il potere di adottare tutti i provvedimenti che si rendano necessari al fine della buona conduzione del gruppo e della completa realizzazione del progetto.

Art. 23 – Modulistica e autorizzazioni

La modulistica di appoggio all'organizzazione delle visite d'istruzione è rappresentata dai seguenti documenti:

1. richiesta di autorizzazione viaggio a cura dei docenti organizzatori;
2. dichiarazione di responsabilità degli organizzatori del viaggio;
3. autorizzazione della dirigente scolastica, su delega del Consiglio d'istituto;
4. autorizzazione dei responsabili genitoriali;
5. versamento delle quote a carico delle alunne e degli alunni sul bilancio dell'Istituto;
6. convenzione con ditta di autotrasporti, beneficiaria dell'esecuzione del piano gite per tutto l'anno;
7. relazione finale sullo svolgimento della visita.

Il personale docente accompagnatore sarà garante, nei confronti delle famiglie e della scuola, del rispetto di tutte le norme definite nel presente Regolamento sui viaggi d'istruzione e sulle uscite didattiche.

Triuggio, 27/05/2025

Regolamento aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 26 il 27/05/2025.